



CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Consiglio Comunale

N. 36

del 07/04/2026

Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI); versamento in acconto per l'anno finanziario 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno sette del mese di aprile presso la Casa Comunale, il Commissario Straordinario, nella persona del dott. Gradone Armando, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 novembre 2025 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Molfetta e assegnata la provvisoria gestione del Comune, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, assistito dal Segretario Generale dott. Lozzi Ernesto.

Il Commissario Straordinario, passa ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e istruita dal Responsabile del Settore competente.

Oggetto: “tassa sui rifiuti (TARI); versamento in acconto per l’anno finanziario 2026”

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 dispone, a decorrere dall’anno 2020 che:

- è abolita l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- il predetto tributo TARI è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Dato atto che:

- la tariffa da applicare alle utenze domestiche è determinata tenendo conto della superficie netta calpestabile dei locali, delle pertinenze e delle aree scoperte suscettibili a produrre rifiuti e del numero dei componenti il nucleo familiare in funzione dei coefficienti di produzione potenziale di rifiuti di cui al D.P.R. 158/99;
- la tariffa da applicare alle utenze non domestiche è determinata tenendo conto della superficie netta calpestabile dei locali e aree scoperte suscettibili a produrre rifiuti in funzione dei coefficienti di produzione potenziale di rifiuti stabiliti dal DPR 158/1999 opportunamente parametrati in relazione alla classificazione per categorie;
- il comma 652 dell’art. 1 della predetta Legge 147/2013, come integrato dall’art. 2 comma 1 lett. e-bis del D.L.16/2014 e, in ultimo, modificato con Legge 145/2018 recita: “nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1,
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17 dispone che “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all’Autorità di Regolazioni per l’Energia, Reti ed Ambiente funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

- la disposizione di cui al punto che precede, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - ✓ predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
 - ✓ approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
 - ✓ verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi
- in ossequio al suddetto dettato normativo, l’ARERA con propria deliberazione 31 ottobre 2019 n° 443/2019/R/RIF ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-1) omogeneo e valido su tutto il territorio nazionale;
- la medesima Autorità ARERA :
 - con deliberazione 363/2021/R/RIF ha adottato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022 – 2025;
 - con la Deliberazione 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), definendo il quadro regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;
- l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano debba essere validato dall’Ente territorialmente competente (AGER) e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;
- nel territorio in cui opera il Comune di Molfetta è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, AGER Puglia, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- al momento della stesura del presente provvedimento AGER Puglia non ha ancora validato il PEF 2026-2029 del Comune di Molfetta, né è prevedibile che possa completarsi il procedimento di validazione in tempi ravvicinati.

Visto l’art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 convertito con Legge 15/2022, modificato dall’art. 1, comma 677 della L. 19 del 30/12/2025 il quale dispone che i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.”

Visto il DPCM n° 24 del 21 gennaio 2025, pubblicato il 13/03/2025 che enuncia i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative, a partire dall’anno di imposta 2025 con erogazione nell’esercizio 2026, del Bonus sociale per i rifiuti come di seguito schematicamente riportati:

- il bonus sociale è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, il cui ISEE non risulti superiore ad € 9.530, elevato ad € 20.000 per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- l'agevolazione è riconosciuta automaticamente, senza necessità di richiesta così come avviene per i bonus relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
- i beneficiari saranno individuati tramite un sistema condiviso tra Comuni e gestori, utilizzando il sistema SGAtc;
- il Dpcm prevede anche meccanismi di gradualità per l'applicazione del bonus che potranno portare ARERA a disciplinare un periodo di 12 mesi di transizione.;
- l'introduzione operativa del bonus comporta aggiornamenti informatici per gestire la distribuzione automatica dei beneficiari.;

Dato atto che:

- per l'operatività del bonus sociale rifiuti Arera ha approvato il testo unico bonus rifiuti (TUBR), segnatamente Allegato A alla deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2026, 2/2026/R/com,
- il predetto TUBR dispone, tra l'altro (artt. 10.1 e 10.2), che entro il 30 giugno 2026 l'Ufficio Tributi di ciascun Comune procede al riconoscimento del bonus rifiuti sulla base della situazione dell'utente nell'esercizio precedente, secondo queste modalità
 - o il bonus viene di norma riconosciuto attraverso un pari abbattimento della tassa TARI dovuta dall'utente nell'esercizio di erogazione (N+1), con imputazione integrale già nella prima rata in scadenza entro il 30 giugno.
 - o solo nel caso in cui l'importo del bonus sia superiore rispetto alla rata TARI in scadenza entro il 30 giugno, l'importo residuo dell'agevolazione potrà essere riconosciuto nella successiva rata utile.
 - o se l'ente prevedesse l'emissione dell'avviso di pagamento dopo il 30 giugno, l'agevolazione dovrebbe essere riconosciuta comunque entro il 30 giugno 2026 con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l'identificazione del soggetto beneficiario medesimo
- i chiarimenti applicativi emanati da ARERA in data 30 marzo 2026 hanno, tra l'altro, precisato che *“Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale.”*;

Considerate le attività proprie per la emissione degli avvisi di pagamento TARI 2026 e le relative tempistiche, nelle loro singole fasi come di seguito schematicamente riportate:

- predisposizione dei documenti funzionali e caricamento degli stessi sulla piattaforma www.agerservizi.it, il tutto finalizzato alla trasmissione all'Ente territorialmente competente del PEF grezzo gestore e comune;
- validazione del PEF a parte di AGER;
- predisposizione del piano tariffario 2026 sulla base del PEF validato;

- elaborazione degli avvisi di pagamento TARI 2026;
- emissione, postalizzazione e recapito (almeno 15 giorni prima della scadenza della prima rata) degli avvisi di pagamento;

Accertato che:

- è stimabile, alla luce dei tempi prevedibili di validazione da parte di AGER Puglia dei PEF del quadriennio 2026-2029, che le fasi schematicamente sopra descritte non possano completarsi entro il 30 giugno 2026 rendendo pertanto impossibile il rispetto del termine per il riconoscimento, in compensazione con il versamento TARI 2026, del bonus sociale rifiuti previsto da ARERA;
- la emissione degli avvisi di pagamento dell'acconto TARI 2026 con scadenza prima rata 20 giugno diviene imprescindibile per il rispetto degli equilibri dei flussi di cassa dell'Ente,

Ritenuto, stante la scadenza di legge di cui sopra, nelle more della validazione del nuovo PEF per il quadriennio 2026-2029, e al fine di erogare il bonus sociale rifiuti entro il 30 giugno 2026 in compensazione con il versamento in acconto TARI e di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio e di cassa, di procedere con la richiesta di versamento in acconto TARI per l'anno 2026, scaglionato in n. 3 rate, pari complessivamente ai 9/12 del dovuto calcolato applicando le tariffe TARI approvate per l'anno 2025, con versamento del saldo in n. 2 rate, previo riallineamento delle tariffe sulla base del nuovo PEF ad esito della validazione da parte di AGER.

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere con la emissione degli avvisi di pagamento TARI in acconto, (ripetesi pari a 9/12 del dovuto calcolato applicando le tariffe TARI approvate per l'anno 2025), per le prime tre rate, con i seguenti termini di versamento:

- o prima rata: 20 giugno 2026
ovvero entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento
- o seconda rata ovvero versamento in unica soluzione dell'acconto 20 luglio 2026
- o terza rata 20 settembre 2026

senza applicazione delle componenti perequative stabilite dal provvedimento ARERA 386/2023/R/RIF che, data la loro limitata entità, verranno applicate interamente a saldo.

Dato atto che, in applicazione della disciplina TUBR ARERA sopra richiamata, il versamento in acconto sarà abbattuto per l'importo corrispondente al Bonus rifiuti spettante all'utente con imputazione della detrazione già per intero sulla prima rata e, solo ove non capiente, sulle successive.

Richiamate all'uopo

- la deliberazione di Consiglio Comunale, n° 17 del 27/06/2024 di presa d'atto del PEF TARI 2024-2025 aggiornato come validato da AGER che per l'anno 2025, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n° 2/DRIF/2021, riporta le seguenti risultanze:
 - o totale entrate tariffarie € 11.887.450 di cui
 - parte fissa € 3.732.811
 - parte variabile € 8.154.639

K

- la deliberazione di Consiglio Comunale, n° 05 del 14/05/2025 con la quale è approvato il Piano Tariffario nel quale sono esplicitate le tariffe TARI per l'anno 2025 (al netto delle componenti perequative stabilite dal provvedimento ARERA 386/2023/R/RIF, come specificate in premessa)

Visto il regolamento che disciplina l'applicazione della TARI.

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).

Vista la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015).

Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016).

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)

Vista la legge 27 Dicembre 2019 n° 160 (Legge di Bilancio 2020)

Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Stante la competenza del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2025 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Molfetta e nominato, quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, il dott. Armando Gradone.

SI PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

- 1- Procedere, nelle more del completamento del procedimento di validazione del PEF 2026-2029 con l'emissione degli avvisi di pagamento per il versamento in acconto, scaglionato in n° 3 rate, della TARI per l'anno 2026, pari a 9/12 del dovuto calcolato applicando le tariffe TARI approvate per l'anno 2025.
- 2- Dare atto che, a completamento del procedimento di validazione del PEF, da parte dell'Ente territorialmente competente, (specificatamente AGER – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti), si procederà all'approvazione del piano tariffario TARI per l'anno 2026 e al riallineamento delle tariffe per il versamento del saldo.
- 3- Disporre i seguenti termini di versamento in acconto:


a. prima rata acconto:	20 giugno 2026
ovvero entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento	
b. seconda rata ovvero versamento in unica soluzione acconto	20 luglio 2026
c. terza rata acconto	20 settembre 2026

- 4- Dare atto che, in applicazione della disciplina TUBR ARERA sopra richiamata, ~~la prima rata di~~ il versamento in acconto sarà abbattuto per l'importo corrispondente al Bonus rifiuti spettante all'utente di cui al DPCM n° 24 del 21 gennaio 2025 con imputazione della detrazione già per intero sulla prima rata e, solo ove non capiente, sulle successive.
- 5- Trasmettere il presente provvedimento al I Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali per l'esecuzione e per i successivi adempimenti.

Il Dirigente del I Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000, della presente proposta di deliberazione avente oggetto: **“tassa sui rifiuti (TARI); versamento in acconto per l'anno finanziario 2026”**

Dirigente del I Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali

Dott. Mauro De Gennaro



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI); versamento in acconto per l’anno finanziario 2026.

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla sopra riportata proposta di deliberazione, dai competenti Dirigenti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ACCERTATA l’urgenza degli adempimenti conseguenti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.EE.LL. D.Lgs n. 267/2000

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Armando GRADONE



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Ernesto LOZZI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 13 APR. 2026 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto LOZZI

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Molfetta , li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto LOZZI